



**CONSIGLIO
ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI COSENZA**

**ESTRATTO DELIBERA COA
15 GENNAIO 2025
MODIFICHE IN TEMA DI CONTRIBUTO UNIFICATO**

OMISSIS

“ Come noto, la recente legge di bilancio ha approvato anche delle modifiche in tema di contributo unificato, che appaiono particolarmente lesive e pregiudizievoli per il cittadino. La nuova normativa, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha modificato l’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 (testo unico spese di giustizia) prevedendo, dopo il terzo comma, il comma 3.1 che dispone: «*Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge.*»

Considerato che l’importo del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a) è pari a 43 euro, **il personale di cancelleria non potrà procedere all’iscrizione a ruolo di una causa civile:**

- a) nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43 euro, non venga versato integralmente l’importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato;
- b) nelle ipotesi in cui l’importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43 euro, la parte che chiede l’iscrizione della causa non versi almeno l’importo di euro 43.

Come noto, sul tema è insorta l’Avvocatura e, in particolare, l’OCF, che ha ribadito con forza la propria assoluta contrarietà all’introduzione della sanzione dell’improcedibilità dell’azione, in ragione del mancato versamento del Contributo Unificato, come previsto dall’art. 105 della legge finanziaria 2025. Anche gli emendamenti alla norma, che prevedono il pagamento di un “importo minimo” come condizione per l’iscrizione della causa al ruolo, non trovano alcun consenso, dovendosi rilevare come tale meccanismo costituisca una vera e propria barriera fiscale alla domanda di giustizia, di dubbia legittimità costituzionale, indipendentemente dalla modesta entità della somma richiesta. Tale norma, invero, introduce un criterio discriminatorio, che mina i principi fondamentali di accesso alla giustizia, creando un ostacolo inaccettabile per i cittadini e compromettendo la parità di diritti.

Sul punto, il Consiglio, all’unanimità,

DELIBERA

di aderire totalmente alla posizione espressa dall’Organismo Congressuale Forense ed a qualunque utile iniziativa dovesse individuarsi a livello centrale, dando ampia diffusione al presente deliberato.

Consigliere Segretario f.f.

F.to Avv. Ester Bernardo



**CONSIGLIO
ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI COSENZA**

E' copia conforme all'originale
Cosenza, 17/01/2025

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Borsani



Consiglio Ordine Avvocati di Cosenza
Piazza Fausto e Luigi Gullo, 17
Tribunale di Cosenza
87100 Cosenza